

## **DPR n. 59 del 13 marzo 2013**

**“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”**

### **SINTESI SULLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI**

Lo schema di **regolamento** si compone di **5 capi, 12 articoli ed 1 allegato tecnico**.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali previsioni contenute negli articoli del provvedimento:

#### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

Il provvedimento riguarda: **piccole e medie imprese** (definite complessivamente PMI), **nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale** di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Esclusi, dall'ambito di applicazione del regolamento, i progetti sottoposti a Valutazione d'impatto ambientale (VIA) quando tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

#### **Articolo 2 - Definizioni**

Segnaliamo in particolare quelle relative a:

**AUA:** provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

**Autorità competente:** la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

**Gestore:** la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**SUAP** (sportello unico per le attività produttive): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

#### **Articolo 3 - Autorizzazione unica ambientale**

L'articolo 3 individua:

- **i soggetti che possono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale;**
- **i titoli abilitativi ambientali che, a seguito della presentazione dell'istanza e dello svolgimento del relativo procedimento, vengono sostituiti dall'autorizzazione unica.** Il rilascio è possibile anche per il rinnovo di uno solo tra i titoli abilitativi successivamente elencati. L'elencazione non presenta carattere di tassatività, essendo comunque riconosciuta la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare gli ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da ricomprendersi nell'autorizzazione unica

ambientale. E' prevista la possibilità per i gestori degli impianti che riguardano attività soggette solo ad obbligo di comunicazione, di non avvalersi dell' AUA, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP;

- il **contenuto dell'AUA** – che comprende elementi analoghi a quelli delle corrispondenti autorizzazioni ambientali;
- **la durata dell'AUA pari a 15 anni** stabilendo, per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi contenenti sostanze pericolose, la necessità di presentare una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli ogni quattro anni.

#### **Articolo 4 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale**

Il presente articolo individua le **modalità di presentazione ed i contenuti della domanda, l'istruttoria e la fase decisoria del procedimento**, allo scopo di accelerarlo e semplificarlo. In particolare stabilisce:

- che la domanda viene presentata al SUAP che la trasmette immediatamente in modalità telematica all'Autorità Competente nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale, verificandone la correttezza formale;
- l'introduzione di un termine massimo di trenta giorni per la conclusione delle verifiche finalizzate ad accertare la completezza della documentazione presentata, trascorsi i quali l'istanza si intende correttamente presentata, assicurando in tal modo ulteriore celerità e certezza al procedimento;
- l'adozione del provvedimento AUA da parte dell'A.C. nel termine di 90 gg dalla presentazione della domanda se l'AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 gg;
- l'obbligo di ricorso al modulo della conferenza di servizi (cfr. art. 7 D.P.R. 160/10), da parte del SUAP nei casi in cui l'autorizzazione unica ambientale riguardi il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento sia fissato in misura superiore ai 90 giorni. In tali casi l'A.C. adotta l'AUA entro 120 gg dal ricevimento della domanda (150 gg in caso di richiesta di integrazione della documentazione).

#### **Articolo 5 - Rinnovo della autorizzazione unica ambientale**

Disciplina le **modalità di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale** prevedendo che:

- almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare dell'AUA invia all'autorità competente un'istanza corredata dalla documentazione richiesta;
- al fine di semplificare il procedimento, è consentito al titolare di far riferimento alla documentazione che sia già in possesso dell'autorità competente quando le condizioni d'esercizio o le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate;
- per il rinnovo dell'autorizzazione, si attua la procedura prevista per il rilascio dell'AUA;
- nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto possa proseguire sulla base della precedente autorizzazione;
- specifiche casistiche in base alle quali l'autorità competente può imporre comunque il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza del termine.

## **Articolo 6 - Modifiche**

Prevede, in capo all'impresa o al gestore, una disciplina differenziata a seconda che la modifica sia sostanziale o non sostanziale. In particolare:

- una **modifica non sostanziale, comporta l'obbligo di comunicazione** della stessa all'autorità competente; nel caso in cui questa non si esprima entro i 60 gg dalla comunicazione, il gestore può comunque procedere alla modifica non sostanziale salvo eventuale successivo aggiornamento dell'autorizzazione da parte della medesima autorità che non incide sulla durata dell'autorizzazione (comma 1);
- una **modifica sostanziale** comporta **l'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione** ai sensi dell'articolo 4 che non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione..

Disposizioni integrative possono essere dettate da regioni e province autonome (comma 4).

## **Articolo 7 - Autorizzazioni di carattere generale**

Con le disposizioni di cui all'articolo 7 vengono dettate **norme volte specificamente a disciplinare la materia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.**

## **Articolo 8 - Oneri istruttori e tariffe**

Coerentemente con la vigente normativa ambientale, l'articolo in esame pone **a carico del richiedente le spese occorrenti per effettuare i rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione unica ambientale.** Si applicano al riguardo le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale, senza alcun maggior onere. La finalità di tale articolo è quella di diminuire i costi complessivi sostenuti dalle imprese, le quali potranno giovare dei risparmi legati al fatto che più procedimenti tesi al rilascio di più titoli abilitativi (scarichi, emissioni in atmosfera, recupero di rifiuti etc.) vengono ad essere concentrati in un unico procedimento. Per non vanificare tale possibile beneficio è stato previsto che l'eventuale istituzione di nuovi diritti per l'istruttoria non potrà comunque dar luogo a esborsi la cui misura, sommata agli oneri già stabiliti dalla previgente normativa di settore, ecceda quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'emanazione del presente regolamento.

## **Articolo 9 – Monitoraggio**

L'articolo stabilisce che **l'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento dovrà essere sottoposta ad un'attività di monitoraggio almeno annuale**, nelle forme predisposte dal MATTM, di concerto con quello dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione e semplificazione. Il monitoraggio previsto dalle disposizioni di cui all'articolo in esame è finalizzato in particolare a verificare l'impatto concreto dell'intervento normativo, con riferimento al numero delle domande presentate al SUAP, ai tempi impiegati per l'istruttoria delle stesse, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché per verificare il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle conferenze di servizi.

Ciò, nell'intento del Legislatore, servirà anche a "testare" l'efficacia delle norme di semplificazione e di accelerazione introdotte, al fine di operare le eventuali modifiche necessarie migliorative in tal senso.

## **Articolo 10 – Disposizioni transitorie**

L'articolo detta disposizioni per **regolamentare i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del regolamento** (comma 1), stabilendo altresì che l'Autorizzazione unica ambientale può essere

richiesta allo scadere del primo titolo abitativo da essa sostituito (comma 2).

Viene altresì previsto che **con apposito decreto interministeriale adottato d'intesa con la Conferenza unificata, verrà definito un modello unificato e semplificato per la richiesta dell'autorizzazione in esame**; nelle more di tale adozione la domanda per il rilascio dell'autorizzazione in questione sarà presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1.

#### **Articolo 11- Poteri sostitutivi e abrogazioni**

Viene disciplinato che l'inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal regolamento dà luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della Legge 241/90, art 2 commi da 9-bis a 9-quinquies e sono individuate le disposizioni normative abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

#### **Articolo 12 – Clausola di invarianza finanziaria**

L'articolo stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.